



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA SINDACALE N. 37 DEL 22/7/2022

OGGETTO: Nomina Esperto del Sindaco - Art. n. 14 della Leg. Reg. n. 7/92 e s.m.i.

IL SINDACO

Premesso che l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche;

Preso atto che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

Dato atto che l'art.14 della Legge regionale 26/08/1992 n.7 (modificato dall'art.41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art.4 della l.r. 38/1994 integrato dall'art.6, comma 1, della l.r. n.41/1996 e modificato dall'art.48, comma 1, della l.r. 6/1997), così recita: *"Il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione Comunale"* (comma 1);

"Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato" (comma 3);

"Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Detti incarichi, come già detto, non possono costituire rapporto di pubblico impiego potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;" (comma 4);

Dato atto:

1. che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art.3 comma 55 e comma 46 legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);
2. l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire si fonda essenzialmente su valutazione di carattere fiduciario;

Rilevato che, per l'espletamento delle proprie funzioni ed al fine di garantire un migliore perseguimento degli obiettivi fissati nel programma di mandato, si ritiene necessario dotarsi di un esperto in possesso di documentata professionalità e competenza in materia di bilancio, contabilità e programmazione finanziaria;

Atteso che dal curriculum vitae del Dott. Ignazio Tabone, nato a Palermo il 19/03/1965 (C.F. TBNGNZ65C10G273C), si evidenzia la necessaria esperienza in materia economica e finanziaria degli Enti Locali e si evince l'elevata professionalità acquisita;

Ritenuto, per quanto esposto, che l'incarico di che trattasi può essere conferito al predetto Dott. Ignazio Tabone per un periodo di mesi 3 (rinnovabile) ad un costo mensile di € 1.700,00, onnicomprensivo di spese di viaggio, oltre contributi previdenziali come per legge, quantificati complessivamente in € 288,00 per il primo trimestre;

Ritenuto che l'apporto del Dott. Ignazio Tabone, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Dato atto che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento al dottore Tabone – in atto funzionario a tempo pieno e indeterminato del Comune di Villabate (PA), munito di specifica autorizzazione (agli atti dell'ufficio) a firma del Sindaco di Villabate – concretizza la fattispecie del rapporto di lavoro autonomo occasionale ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 2222 del c.c. e regolamentata - quanto agli aspetti contributivi - dall'art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 e – quanto agli aspetti fiscali – dall'art. 67 del DPR n. 917/1986 (TUIR);

Atteso che la fattispecie, regolamentata dalla normativa regionale in oggetto, esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (cfr. **Corte dei Conti Sez. Reg. Lombardia n. 37/08**);

Rivelato che la Corte dei Conti Sezione Reg. Sicilia – con deliberazione n.10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art.14 Leg. Reg. n.7/92 dal tetto massimo previsto dall'art.6, comma 7, del D.L. n.782010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

Preso atto:

- dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia – sentenza 2 aprile 2008 n.122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;

- che con deliberazione n.19/2013 la Corte dei Conti ha precisato che le spese per incarichi di esperto del Sindaco soggiacciono ai limiti di spesa introdotti dall'articolo 6 del D.L. n.78/2010;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del predetto art.14 Leg. Reg. n.07/92, agli Esperti spetta un compenso globale pari ai dirigenti di seconda qualifica funzionale ed in mancanza di dirigenti pari al compenso spettante alle figure apicali dell'ente conferente;

Considerato che il compenso totale complessivo dell'esperto incaricato si determina in ragione dello stipendio tabellare previsto per la Categoria D 3 C.C.N.L. Enti locali;

Che il compenso viene consensualmente determinato, ai sensi dell'art. 1314 del c.c. ed in deroga all'art.14 della Leg. Reg. 26/08/1992 n.7 e s.m.i., ad un costo mensile di € 1.700,00 oltre contributi previdenziali come per legge, quantificati complessivamente in € 288,00 per il primo trimestre;

Rilevato che il Comune è carente di figure professionali con elevata competenza nelle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto di dover dare mandato al Capo Area 1 di porre in essere gli adempimenti amministrativo/contabili conseguenti al presente conferimento di incarico;

VISTI:

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

la L.R. N.7/1992 e s.m.i.;

l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

DETERMINA

- 1) **Di conferire**, ai sensi dell'art.14 L. R. n.7/92 e s.m.i., al **Dott. Ignazio Tabone**, nato a Palermo il 19/03/1965 (C.F. TBNGNZ65C10G273C), residente a Villabate (PA), l'incarico di Esperto del Sindaco, per prestare consulenza e assistenza in materia di bilancio, contabilità e programmazione finanziaria;
- 2) **Di dare atto** che:
 - a) Il suddetto incarico (eventualmente rinnovabile) è a tempo determinato per la durata di mesi 3 (tre), decorrenti dal 25/07/2022 e fino al 25/10/2022, salvo revoca da parte del Sindaco e/o dimissioni dell'incaricato;
 - b) Per l'espletamento dell'incarico l'esperto indicato è tenuto ad essere presente nella sede municipale di norma per n. 2 (due) giorni a settimana e potrà accedere agli uffici comunali per notizie, indagini, statistiche, rilascio copie di atti pubblici, consultazioni di testi giuridici ecc.;
 - c) L'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art.14 comma 4 della L.R. n.7/1992;
 - d) Il suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale.
- 3) **Di stabilire** che il compenso viene consensualmente pattuito, ai sensi dell'art.1314 del c.c., in deroga all'art.14 della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in € 1.700,00 mensili, onnicomprensivi di spese di viaggio, oltre contributi previdenziali come per legge, quantificati complessivamente, come da prospetto, in € 288,00 per il primo trimestre;
- 4) **Dare mandato** al Capo Area 1 di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- 5) **Trasmettere** copia della presente al Segretario Generale;
- 6) **Notificare** copia del presente provvedimento al Dott. Ignazio Tabone.



IL SINDACO

Dott. Emilio COSENTINO